

prastanti, o siano Fanti a ciò destinati; i quali Burchieri, osservando inalterabilmente l'ordine della volta, dovranno prestarli con tutta sollecitudine, e con l'occorrente numero di uomini a somministrare quel bisogno di Savorra, della quale venissero richiesti, o ad estrarre la Savorra stessa dai Bastimenti; non potendo perciò riscuotere altra mercede, che la stabilita di Lire 16. per ogni Burchio caricato fino ai Segnali, o siano Broche in esso esistenti, e Lire 1. per il Fante, ossia Soprastante del Magistrato all'Acque.

6

Se i Bastimenti posti in Contumacia volessero caricare, o scaricare della Savorra, non potranno farlo senza il Mandato di Licenza anco del Magistrato alla Sanità solito rilasciarsi in simili casi.

7

Li Capitanj, e Patroni non potranno mai trasportar con le proprie Barche alcuna quantità di Savorra da un Bastimento all'altro, ma dovranno sempre valersi dei Burchj dell'Arte con l'avvertenze tutte sopraindicate.

8

Se per avventura tutti i Burchj dell'Arte fossero ingombrati dalle Savorre nel tempo medesimo, in cui alcun Basti-